



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI  
DEL COMUNE DI RIMINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale in data 30 settembre n. 62

## INDICE

- Articolo 1** Istituzione e finalità del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Articolo 2** Composizione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Obiettivi perseguiti
- Articolo 3** Progetti di partecipazione al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Articolo 4** Soggetti coinvolti
- Articolo 5** Modalità di scelta o di elezione delle/dei componenti il Consiglio e durata del mandato consiliare
- Articolo 6** Sindaca/o delle ragazze e dei ragazzi
- Articolo 7** Ruolo e funzioni della/del Presidente del Consiglio comunale di Rimini
- Articolo 8** Assistenza ai lavori consiliari
- Articolo 9** Gestione delle attività
- Articolo 10** Convocazione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

## **Articolo 1**

### **Istituzione e finalità del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi**

- 1.** Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è un organismo finalizzato alla promozione ed alla realizzazione della partecipazione civica dei giovani cittadini, sostenuto e affiancato dal Consiglio comunale e dall'Amministrazione comunale di Rimini.
- 2.** L'istituzione ed il funzionamento del Consiglio rientrano nei compiti e nelle prerogative del Consiglio comunale e della/del Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la programmazione in accordo con una/un Assessora/e della Giunta comunale indicato dalla/dal Sindaca/o.

## **Articolo 2**

### **Composizione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Obiettivi perseguiti**

- 1.** Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi opera con il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio e persegue i seguenti obiettivi:
  - creazione di sinergie tra il Comune di Rimini e gli istituti scolastici del territorio finalizzate allo sviluppo di progetti di educazione alla partecipazione democratica e al rispetto del bene comune;
  - crescita del senso civico e del confronto democratico e promozione dei rapporti tra le/i giovani e le istituzioni;
  - sviluppo delle capacità di progettazione e di decisione democratica delle/dei giovani sui temi di interesse generale.
- 2.** Fanno parte del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi le alunne e gli alunni provenienti dalle classi quarta e quinta delle scuole primarie e dalle classi dell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Rimini, che aderiscono ai progetti di promozione volti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché degli obiettivi di cui al comma precedente.
- 3.** Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi è costituito da un numero complessivo di 32 alunne/i. La composizione delle/dei rappresentanti deve essere sempre rispettosa del principio della rappresentanza di entrambi i generi.

## **Articolo 3**

### **Progetti di partecipazione al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi**

- 1.** Il Comune di Rimini raccoglie e seleziona le proposte progettuali presentate dalle scuole del territorio in adesione ad apposito avviso pubblicato entro il mese di settembre. Le proposte hanno ad oggetto l'esame, l'approfondimento e la promozione di progetti nelle seguenti materie:
  - istruzione e cultura;
  - sport e tempo libero;
  - diritti delle future generazioni;
  - cura e tutela dell'ambiente;
  - cittadinanza digitale;
  - contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
  - pace, volontariato e solidarietà;
  - società e scuola inclusive;
  - affettività e rispetto delle persone;

- interessi e aspirazioni dei giovani;
  - territorio a misura di giovani;
  - cittadinanza europea;
2. Entro il 31 dicembre viene compilato l'elenco delle scuole che hanno titolo a partecipare al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e vengono attribuiti ad ogni istituto i seggi nel Consiglio in numero pari, per un totale complessivo di 32 posti.

#### **Articolo 4** **Soggetti coinvolti**

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle finalità del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono:
- le giovani e i giovani cittadini del Comune di Rimini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate sul territorio del Comune di Rimini;
  - gli istituti scolastici del territorio che presenteranno la propria candidatura e la propria proposta progettuale;
  - le/gli insegnanti, designate/i da ciascun istituto scolastico in numero massimo di due, con il compito di curare l'attuazione del progetto e di mantenere le relazioni tra il Consiglio e la scuola;
  - le amministratrici e gli amministratori del Comune di Rimini che, tramite la commissione consiliare competente e l'organizzazione di momenti di incontro e confronto, potranno seguire il percorso del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi;
  - la fondazione piano strategico, le realtà associative culturali e sociali di volta in volta coinvolte in base ai progetti selezionati.

#### **Articolo 5** **Modalità di scelta o di elezione dei componenti del Consiglio e durata del mandato consiliare**

1. Le modalità di scelta o di elezione delle/dei consigliere/i che compongono il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi vengono stabilite in piena autonomia da ogni istituto scolastico. I nominativi delle/dei rappresentanti designate/i o elette/i al ruolo di consigliere/i dalle scuole devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio comunale entro il mese di dicembre.
2. Il mandato delle/dei consigliere/i ha durata massima di un anno (dalla pubblicazione dell'avviso delle materie prescelte per le proposte progettuali) e termina comunque entro la fine dell'anno successivo.
3. Ogni consigliere può partecipare ad un solo mandato e può essere designato o eletto una sola volta.

#### **Art. 6** **Sindaca/o delle ragazze e dei ragazzi**

1. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi entro la seconda seduta elegge tra i suoi membri la/il Sindaca/o con una votazione che si svolge a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione della/del Sindaca/o è richiesta la maggioranza assoluta delle/dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta occorre ripetere la

votazione.

3. La/il Sindaca/o dei ragazzi e delle ragazze collabora con la/il Presidente del Consiglio comunale, nell'individuazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e la/lo coadiuva nell'organizzazione e nella gestione delle relative sedute.

#### **Art. 7**

#### **Ruolo e funzioni della/del Presidente del Consiglio comunale di Rimini**

1. La/il Presidente del Consiglio comunale di Rimini convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, garantendo il regolare svolgimento dei lavori e coordinando le attività delle ragazze e dei ragazzi concertate con i referenti delle istituzioni scolastiche e propedeutiche alla realizzazione dei progetti condivisi.
2. La/il Presidente, sentiti i membri del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi può invitare alle sedute rappresentanti di altre istituzioni, rappresentanti di enti ed associazioni che abbiano particolari conoscenze e competenze in relazione alle materie ed agli argomenti oggetto di approfondimento trattati nelle sedute.
3. In caso di assenza o impedimento della/del Presidente del Consiglio comunale le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dalla/dal Vice Presidente del Consiglio comunale.

#### **Articolo 8**

#### **Assistenza ai lavori consiliari**

1. La/il Sindaca/o delle ragazze e dei ragazzi designa alla fine di ogni seduta due consigliere/i che hanno il compito di assisterla/o e collaborare con lei/lui nell'individuazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e nell'organizzazione della seduta successiva del Consiglio.
2. Le/i due consigliere/i designate/i assistono inoltre la/il Sindaca/o delle ragazze e dei ragazzi e la/il Presidente del Consiglio comunale durante i lavori consiliari, compilano il verbale/resoconto della seduta, inserendovi i seguenti elementi:
  - a) registrazione delle presenze e assenze delle/dei consigliere/i;
  - b) annotazione degli interventi;
  - c) decisioni assunte sulle proposte/argomenti discussi.

#### **Articolo 9**

#### **Gestione delle attività**

1. Le consigliere e i consiglieri scelti dalle rispettive scuole per fare parte del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi elaborano ed illustrano il progetto formulato insieme alla propria scuola nel Consiglio, interagendo con le altre consigliere gli altri consiglieri e con le/i rappresentanti delle istituzioni presenti.
2. A tal fine le ragazze e i ragazzi vengono accompagnati in un percorso partecipativo alla scelta delle proposte, tra le varie presentate, che saranno portate all'attenzione del Consiglio comunale di Rimini.

3. Al fine di favorire l'elaborazione delle proposte ed il confronto sui vari temi, le/i componenti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi possono utilizzare strumenti di consultazione, quali sondaggi o raccolte di idee all'interno delle istituzioni scolastiche e del Consiglio stesso, creando uno spazio di dialogo e confronto continuo tra la scuola e la sede istituzionale. E' altresì possibile l'organizzazione di momenti di incontro e approfondimento con le realtà civiche e sociali del territorio e con le istituzioni.
4. Nel termine di durata del mandato del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi deve essere convocata almeno una seduta congiunta con il Consiglio comunale di Rimini, nel corso della quale verranno discusse ed approvate le proposte precedentemente scelte dal Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.
5. La/il Presidente del Consiglio comunale di Rimini può convocare, in occasione del 9 maggio, giornata dell'Europa, una seduta consiliare ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto: "Consiglio per l'Europa" A tale seduta partecipano le/i componenti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e le/gli alunne/i delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, del territorio che aderiscono al progetto.

#### **Articolo 10** **Convocazione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi**

1. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi si riunisce, indicativamente, almeno tre volte all'anno e la prima seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dall'avvenuta elezione/designazione delle/dei componenti da parte degli istituti scolastici.
2. La/il Presidente del Consiglio comunale di Rimini, ricevuti i nominativi delle/dei componenti il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, provvede a convocare la prima seduta nei termini previsti al comma precedente.
3. Nella prima seduta il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi stabilisce le proprie modalità di organizzazione e di funzionamento. Le regole così definite dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta delle/dei componenti il Consiglio stesso.
4. Le sedute del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi si tengono di regola, presso l'aula del Consiglio comunale di Rimini avvalendosi di una struttura di supporto messa a disposizione dal Comune di Rimini.
5. In circostanze particolari o in concomitanza con avvenimenti di rilievo, la/il Presidente del Consiglio comunale può stabilire luoghi diversi per lo svolgimento delle sedute.